

TI_GERICHTE 15.2006.34 vom 28. August 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-08-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2006.34

FR: TI_GERICHTE 15.2006.34 du 28 août 2006

IT: TI_GERICHTE 15.2006.34 del 28 agosto 2006

Regeste

Retrocessione atti all'Ufficio per completazione verbale di pignoramento. Rivendicazione e pignoramento di crediti contestati. Motivazioni della sentenza non crescono in giudicato.

Erwägungen

E. 1

Per gli art. 106 e segg. LEF l'Ufficio di esecuzione deve dare avvio alla procedura di rivendicazione quando il debitore sostiene che l'oggetto del pignoramento (rispettivamente del sequestro) è proprietà o pegno di un terzo rispettivamente quando un terzo fa valere sul bene un diritto di proprietà o di pegno o altro diritto incompatibile con il pignoramento (rispettivamente con il sequestro) e la pretesa del terzo sia contestata dal debitore o dal creditore. La procedura di rivendicazione degli art. 106 segg. LEF entra in considerazione anche quando oggetto del provvedimento esecutivo è un credito o un altro diritto. Se la titolarità del credito pignorato è rivendicata da un terzo, l'ufficio ne fa esplicita menzione sul verbale.

E. 1.1

Di conseguenza gli atti sono retrocessi all'CO 1 affinché abbia a determinarsi come al considerando 8 di questa sentenza. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - _____ RA 1, _____; - PI 1, _____. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente _____ Il segretario _____

E. 2

Se tuttavia oggetto della contestazione non è la titolarità del credito in quanto tale, bensì la sua esistenza o il suo ammontare, allora la procedura di rivendicazione non entra in considerazione, il credito in questione - se esistente - facendo parte del patrimonio dell'escusso. Quando il terzo debitore contesta in tutto o in parte l'ammontare del credito di cui è chiesto il pignoramento, rispettivamente pone in compensazione proprie pretese nei confronti dell'escusso, il credito dell'escusso viene pignorato, tuttavia va realizzato come credito contestato con la sua assegnazione in pagamento o per incasso ai sensi dell'art. 131 LEF ai creditori procedenti oppure con la vendita all'asta (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Monaco/Ginevra 1998, n.13 ad art. 106 LEF ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997 , Vol. I, n. 7 ad art. 99 LEF e n. 5 ad 100 LEF; cfr. anche DTF 120 III 18, 120 III 131). La lite va poi decisa dal giudice civile nella causa promossa dall'aggiudicatario contro il

terzo debitore (cfr. Amonn/Walther , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 13 ad § 24; Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 94 ad art. 106; A. Staehelin , op. cit., n. 13 ad art. 106).

E. 3

In concreto oggetto del pignoramento è un credito contestato di fr. 18'925.96 di PI 1 nei confronti di _____. L'Ufficio si è correttamente determinato pignorando tale credito nella sua totalità come credito contestato e indicando tale circostanza in modo esplicito sul verbale di pignoramento. Infatti - sebbene il pretore, la seconda Camera civile del Tribunale d'appello e la prima Corte civile del Tribunale federale abbiano respinto l'eccezione di compensazione del debito di PI 1 nei confronti di RI 1 con il credito da lui vantato contro quest'ultimo - sulla questione dell'effettiva esistenza del credito dell'escusso nei confronti del precedente non vi è decisione cresciuta in giudicato. Questo perché a differenza del dispositivo, le motivazioni di una sentenza, anche quando la stessa respinge l'eccezione di compensazione, non crescono in forza di cosa giudicata (Cocchi/ Trezzini , CPC-TI, art. 109 m. 6, art. 307 m. 7; Vogel /Spühler , Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001 , n. 71 ad cap. 8; A ngelo Olgiati , Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, tesi Zurigo 2000, pp. 357 ss.)

E. 4

Il ricorrente ha evidenziato che dal calcolo dell'imponibile riferito all'imposta cantonale 2003 e 2004 risulta che i coniugi _____ detengono sostanza per fr. 80'000.--. Egli ha pertanto postulato che venga appurata la natura di tale sostanza e a quale dei due coniugi essa appartenga. Il ricorrente ha pure postulato di accertare la veridicità dell'affermazione secondo cui PI 1 non deterrebbe alcun bene da pignorare.

E. 5

Nell'ambito del pignoramento l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 ss.; Lebrecht , Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti, di regola, a verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere.

E. 6

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d'ufficio le circostanze determinanti al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühl , Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

E. 7

Per l'art. 21 cpv. 4 LPR la sentenza che ammette il ricorso può riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all'organo di esecuzione e fallimento per un nuovo giudizio. Se il provvedimento impugnato contiene accertamenti di fatto sufficienti, l'Autorità di vigilanza riforma il pregresso giudizio; in caso contrario la vertenza è rinviata all'organo di esecuzione affinché completi gli accertamenti ed emani un nuovo provvedimento. La decisione sulla specie d'effetto rientra nel potere discrezionale

dell'Autorità di vigilanza (Cometta , Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2 ad art. 21, p. 260).

E. 8

Dalla documentazione agli atti, e segnatamente dal calcolo dell'imponibile per l'imposta cantonale 2003 e per l'imposta cantonale 2004, risulta che al 31 dicembre 2003 e ancora al 31 dicembre 2004 i coniugi _____ possedevano una sostanza mobiliare di fr. 80'000.--. A fronte dell'indicazione numerica contenuta in due consecutive notifiche di tassazione, l'Ufficio avrebbe dovuto effettuare gli accertamenti necessari tendenti ad appurare in particolare la natura, la titolarità e la consistenza di tali beni al momento del pignoramento e, se del caso, l'utilizzo fattone dal debitore. Dal verbale di pignoramento emerge che l'Ufficio non ha proceduto in questo senso, omettendo di compiere, rendendoli controllabili, i necessari accertamenti. Di conseguenza s'impone la retrocessione dell'incarto all'Ufficio affinché proceda ad una completazione del verbale di pignoramento 16 dicembre 2005 sulla base delle considerazioni qui espresse. Nell'ambito di questo accertamento l'Ufficio non dovrà limitarsi a verbalizzare le dichiarazioni rese dall'escusso, ma in mancanza di sufficienti supporti documentali, dovrà esperire, avuto riguardo ai mezzi indagatori di cui dispone, le ulteriori indagini necessarie, segnatamente interrogando se opportuno anche la moglie dell'escusso.

E. 9

A seguito di questa decisione è prematura è l'ulteriore richiesta formulata dal ricorrente di accertare la veridicità dell'affermazione dell'escusso di non possedere beni pignorabili.

E. 10

Il ricorso 15 marzo 2006 di RI 1 è parzialmente accolto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 17, 91 cpv. 1 n. 2, 106 e segg., 131 LEF; 21 cpv. 4 LPR; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso 15 marzo 2006 di RI 1, _____, è parzialmente accolto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.